CONVENZIONE

Supporto tecnico – specialistico per la prosecuzione degli interventi di bonifica del Sito di Interesse Nazionale (SIN) di Massa e Carrara e delle aree ex SIN di cui al D.M. 29 ottobre 2013, n. 312

TRA

il **Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare** (nel seguito anche denominato "Ministero"), con sede in Roma, via Cristoforo Colombo n. 44, Codice Fiscale 97222270585, legalmente rappresentato dalla Dott.ssa Gaia Checcucci, nella sua qualità di Direttore Generale della Direzione per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque;

E

la **Regione Toscana** (nel seguito anche denominata "*Regione*"), con sede e domicilio fiscale in Firenze, Piazza Duomo, 10, Codice Fiscale 01386030488, agli effetti del presente atto rappresentata da Dott. Edo Bernini, nella sua qualità di Direttore della Direzione Ambiente ed energia;

E

la **Sogesid S.p.A.** (nel seguito anche denominata "Società"), con sede in Roma, via Calabria n. 35, Cod. Fis. e P. IVA. 04681091007, agli effetti del presente atto legalmente rappresentata dall'Ing. Marco Staderini, nella sua qualità di Presidente e Amministratore Delegato, in virtù dei poteri ad esso conferiti dal Consiglio di Amministrazione del 27 luglio 2016, domiciliato in ragione della carica e agli effetti del presente atto presso la suddetta sede della Società;

PREMESSE

VISTA la Legge 8 luglio 1986, n. 349 e s.m.i. recante *"Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale";*

VISTA la Legge 9 dicembre 1998, n. 426, *"Nuovi interventi in campo ambientale",* che all'articolo 1 disciplina la realizzazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, anche al fine di consentire il concorso pubblico;

CONSIDERATO che il sopra citato articolo 1 della Legge 9 dicembre 1998, n. 426, ha individuato tra i siti di bonifica di interesse nazionale (SIN) quello di "Massa Carrara", atteso l'insostenibile livello di inquinamento dell'area e l'elevata compromissione delle diverse matrici ambientali e conseguente pericolo per la salute della collettività;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente del 21 dicembre 1999 con il quale è stato perimetrato il SIN di "Massa Carrara";

VISTO il Decreto Ministeriale 18 settembre 2001, n. 468, recante *"Programma nazionale di bonifica e ripristino dei siti inquinati";*

VISTO il Decreto Ministeriale 28 novembre 2006, n. 308, *"Regolamento recante integrazioni al decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 18 settembre 2001, n. 486, concernente il programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati";*

VISTO il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i. e, in particolare, l'articolo 252 che statuisce in ordine all'individuazione dei "Siti di Interesse Nazionale" e relative procedure di bonifica;

VISTA la determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 con cui l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha emanato le linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle Società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle Pubbliche Amministrazioni e degli enti pubblici economici;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 recante *"attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"*;

VISTO il Decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016 recante *"Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016"*, emanato ai sensi dell'art. 24, comma 8 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

CONSIDERATO che il sopra citato Decreto non apporta modifiche alle tabelle, ai parametri in esse contenuti ed ai relativi valori contenuti nel Decreto del Ministero della Giustizia 31 ottobre 2013, n. 143;

VISTO l'articolo 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136 recante *"Piano Straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"* che prevede clausole contrattuali obbligatorie, a pena di nullità assoluta, per la tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO l'Accordo di Programma *"per il completamento degli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle aree comprese nel Sito di Interesse Nazionale di Massa Carrara",* sottoscritto in data 14 marzo 2011 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministero dello Sviluppo Economico, la Regione Toscana, la Provincia di Massa Carrara, il Comune di Massa, il Comune di Carrara, il Consorzio Zona Industriale Apuana e la Camera di Commercio di Massa Carrara (in seguito denominato Accordo di Programma 2011);

VISTO lo *"Studio per verificare la necessità di realizzare interventi di messa in sicurezza di emergenza della falda acquifera e per la valutazione della fattibilità anche mediante intervento coordinato",* elaborato da ICRAM (oggi ISPRA) nell'anno 2008, in attuazione di quanto previsto dall'Accordo di Programma;

CONSIDERATO che l'attuazione dell'Accordo di Programma 2011 è stata condizionata dall'avvio delle verifiche e procedure di riperimetrazione del SIN, richiedendo un complesso processo di attribuzioni di competenze e responsabilità, pur mantenendo la gestione ordinaria in capo a ciascun soggetto pubblico coinvolto (approvazioni progetti, validazioni caratterizzazioni, etc.);

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente n. 312 del 29/10/2013 con il quale è stato ridefinito - ai sensi dell'articolo 36 bis del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito in legge con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 - il perimetro del SIN di "Massa Carrara" limitandolo alle seguenti aree a terra: area Syndial S.p.A., area Solvay Bario e derivati S.p.A., area ex-Farmoplant, area del Consorzio Investimenti Produttivi (ex Ferroleghe);

CONSIDERATO che l'articolo 2 del sopra citato Decreto Ministeriale n. 312 del 29/10/2013 dispone che *"per tutte le aree a terra ricomprese finora nella perimetrazione del Sito di Interesse Nazionale di bonifica di "Massa e Carrara" e non riportate nella cartografia allegata e per l'area marina ricompresa finora nella perimetrazione del Sito di Interesse Nazionale di bonifica di "Massa e Carrara", la Regione Toscana subentra al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nella titolarità del relativo procedimento ai sensi dell'articolo 242 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152";*

CONSIDERATO che le aree, le quali all'esito di tale ridefinizione non rientrano nel perimetro del SIN, sono state identificate come Sito di Interesse Regionale (di seguito SIR) come indicato nel Piano Regionale Rifiuti e Bonifiche Siti inquinati approvato con delibera del Consiglio regionale del 18 novembre 2014, n. 94 (BURT n. 60 del 10 dicembre 2014);

CONSIDERATO che la Regione Toscana, al fine di disciplinare le proprie competenze nelle suddette aree SIR, ha approvato con delibera della Giunta regionale n. 1151 del 23 dicembre 2013 specifiche *"Linee guida ed indirizzi operativi in materia di bonifica dei siti inquinati per le aree di*

cui all'articolo 36 bis commi 2 e 3 del d.l. 83/2012", nonché con delibera della Giunta regionale n. 1152 del 23 dicembre 2013 *"Indirizzi e criteri per la semplificazione delle procedure di bonifica delle aree escluse dai perimetri dei siti di interesse nazionale di Massa e Carrara, Livorno e Piombino";*

VISTO il Protocollo d'Intesa *"Interventi per la riqualificazione e la riconversione dell'area industriale di Massa Carrara"*, stipulato in data 22 maggio 2015 da Regione Toscana, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Provincia di Massa Carrara, Comune di Massa, Comune di Carrara e Autorità Portuale di Marina di Carrara;

CONSIDERATO che, nel sopra citato Protocollo d'intesa, i soggetti firmatari hanno concordano nell'affermare che:

a) una delle maggiori criticità territoriali che investono direttamente l'area industriale di Massa Carrara è la mancata realizzazione della messa in sicurezza/bonifica della falda acquifera che ha di fatto impedito il riutilizzo produttivo delle aree;

b) la falda sotterranea, già oggetto di numerose indagini ambientali, sia pubbliche che private con relativa validazione da parte di ARPA Toscana, presenta evidenti livelli di contaminazione e deve essere considerata come un corpo idrico unitario che si estende, senza interruzioni di sorta, nelle aree SIN e nelle contigue aree ex SIN (SIR), di cui al D.M. 29 ottobre 2013;

c) in ragione della suddetta unitarietà della falda e dei connessi livelli di contaminazione, risulta opportuno coordinare, anche al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse pubbliche disponibili attualmente e in futuro, gli interventi di messa in sicurezza/bonifica della medesima falda, fra le aree SIN e SIR, tenuto conto anche del fatto che nelle aree SIN mantenute nella nuova perimetrazione sono ancora presenti sorgenti di contaminazione attive per le acque sotterranee;

ATTESA pertanto la necessità di procedere, alla luce dello studio elaborato da ICRAM (oggi ISPRA), nonché in considerazione delle numerose indagini ambientali pubbliche e private validate da parte di ARPA Toscana, all'aggiornamento e integrazione della caratterizzazione della falda producendo un quadro conoscitivo aggiornato e unitario delle condizioni idrogeologiche, geochimiche e di contaminazione della falda soggiacente alle aree SIN e SIR, nonché delle sorgenti di contaminazione pregresse e di quelle attive ancora presenti per le acque sotterranee;

CONSIDERATA altresì la necessità di avviare il percorso per la definizione di un quadro progettuale esaustivo attraverso l'individuazione di una I° fase di interventi, tra cui la progettazione

preliminare della bonifica della falda, ricostruendone un modello idrogeologico che consenta di inserire anche singoli interventi all'interno di una matrice unitaria;

CONSIDERATO che, a seguito della ridefinizione del perimetro del SIN di "Massa e Carrara" e di quanto previsto nel citato Protocollo d'Intesa siglato il 22 maggio 2015, è stato sottoscritto, in data 1° settembre 2016 l'Accordo "*per la prosecuzione degli interventi di bonifica del Sito di Interesse Nazionale (SIN) di Massa e Carrara e nelle aree ex SIN (di cui al D.M. 29 ottobre 2013), integrativo dell'Accordo di Programma per il completamento degli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle aree comprese nel Sito di Interesse Nazionale di "Massa Carrara" del 14 marzo 2011" ,* in seguito denominato Accordo integrativo;

VISTO il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque n. 423 del 13/09/2016, registrato alla Corte dei Conti in data 11 ottobre 2016 (Reg. 1, Pag. 3481), con il quale è stato approvato il suddetto Accordo integrativo del 1° settembre 2016;

ATTESO che tale Accordo integrativo individua gli interventi prioritari (I° fase) da realizzare nei limiti delle risorse finanziarie già disciplinate nell'Accordo di Programma del 2011, pari a complessivi € 3.057.284,00, ancora disponibili nel bilancio della Regione Toscana;

CONSIDERATO che la copertura finanziaria degli interventi sopra esplicitati è assicurata, per complessivi € 3.057.284,00, a valere sulle seguenti fonti di finanziamento:

· € 1.057.284,00 – fondi del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di cui al citato Decreto Ministeriale 18 settembre 2001, n. 468, interamente trasferiti alla Regione Toscana;

· € 2.000.000,00 – fondi di competenza della Regione Toscana, già prenotate con deliberazione della Giunta regionale 1084/2010 recante *"Approvazione delle finalità generali dell'Accordo di Programma per il completamento degli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle aree comprese nel sito di interesse nazionale di Massa Carrara";*

CONSIDERATO che gli interventi oggetto dell'Accordo integrativo, individuati dalla Regione Toscana e dagli Enti Locali quali prioritari rispetto ad altre eventuali azioni di messa in sicurezza e/o bonifica da realizzare nel sito, risultano coerenti con le priorità generali di intervento di cui al citato Programma Nazionale di Bonifica ex Decreto Ministeriale 18 settembre 2001, n. 468;

CONSIDERATO che le Parti sottoscrittrici dell'Accordo integrativo, nel condividere la necessità di garantire l'unitarietà della progettazione ed il coordinamento degli interventi hanno ritenuto di confermare, sia per le aree SIN che per le aree SIR, Sogesid S.p.A. come unico soggetto attuatore degli interventi assicurando in tal modo l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa;

CONSIDERATO che tra le attività previste in capo alla Sogesid S.p.A. nella I° fase dell'Accordo integrativo è ricompresa la progettazione preliminare dell'intervento di bonifica e/o messa in sicurezza (MISE) unitario della falda soggiacente alle aree SIN e SIR;

CONSIDERATO che la vigente normativa in materia di appalti pubblici (D.Lgs. 50/2016, articolo 23 commi 1 e 7) ha soppresso il livello della progettazione preliminare;

CONSIDERATO che la Sogesid S.p.A., con riferimento ai due punti precedenti in narrativa, in sostituzione della progettazione preliminare già prevista tra le attività di cui alla I° fase dell'Accordo integrativo, si impegna a predisporre il progetto definitivo dell'intervento di bonifica e/o messa in sicurezza (MISE) unitario della falda soggiacente alle aree SIN e SIR, a parità di costi e condizioni;

CONSIDERATO che la Regione Toscana, con riferimento all'attuazione degli interventi urgenti su singole sorgenti attive di contaminazione per la falda ricadenti in area SIR, al fine di rispettare la tempistica definita nell'Accordo integrativo, si impegna a concludere il procedimento per l'individuazione dei soggetti responsabili della contaminazione prima dell'approvazione dei relativi progetti;

CONSIDERATO che la Sogesid S.p.A. è una Società per Azioni costituita con Decreto del Ministero del Tesoro di concerto con il Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica del 27 gennaio 1994 ai sensi dell'art. 10 del d.lgs.3 aprile 1993, n. 96, al fine di favorire il processo di industrializzazione nel settore delle risorse idriche ed il cui capitale sociale è interamente detenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

CONSIDERATO che nella realizzazione dei compiti ad essa attribuiti, la Sogesid S.p.A. espleta la funzione di "amministrazione aggiudicatrice" non partecipando a procedure di evidenza pubblica;

CONSIDERATO che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1, comma 503, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, la Sogesid S.p.A. ha adeguato il proprio Statuto sociale rendendo strumentali i settori di attività alle esigenze, finalità, competenze ed attribuzioni istituzionali del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, configurandosi pertanto come società *in house providing* al Dicastero;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 4, comma 1 dello statuto societario, tra le suddette attività è ricompresa l'assistenza e le prestazioni di servizi della programmazione ed attuazione degli interventi di bonifica finalizzati al risanamento ambientale rientranti nel programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale;

CONSIDERATO che, con nota n. 024774 del 17 dicembre 2009, la Commissione Europea ha riconosciuto la Società quale organismo *in house providing* del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

CONSIDERATO quanto ritenuto e stabilito con D.P.C.M. 3 dicembre 2010 a seguito di cui la Sogesid S.p.A. si configura come società che svolge servizi di interesse generale;

CONSIDERATO che la Sogesid S.p.A., per via dell'attività svolta, della natura pubblica dei servizi affidati, viene ricompresa nella definizione di "Organismo di diritto pubblico" di cui all'art. 3, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, rientrando nel novero di quei soggetti che perseguono un fine pubblico in quanto istituiti per soddisfare bisogni di interesse generale;

VISTO lo schema dell'*in house providing*, così come disciplinato dalla Direttiva 2014/24/UE, articolo 12, paragrafi 1 e 2 sugli appalti pubblici;

VISTO il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato del 13 novembre 2015;

VISTO l'art. 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, che ha recepito la sopra citata Direttiva 2014/24/UE;

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 2 del citato articolo 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, nell'ambito dell'*in house providing*, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare attraverso i suoi competenti Uffici esercita sulla Sogesid S.p.A. un controllo analogo a quello che esso esercita sui propri servizi;

CONSIDERATO il Protocollo di azione e vigilanza collaborativa sottoscritto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e dalla Sogesid S.p.A. in data 2 luglio 2015 finalizzato alla verifica della conformità degli atti di gara alla normativa di settore, all'individuazione di clausole e condizioni idonee a prevenire tentativi di infiltrazione criminale, nonché al monitoraggio dello svolgimento delle procedure di gara e dell'esecuzione degli appalti, e della richiesta di proroga dello stesso;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 luglio 2014, n. 142 recante *"Regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione";*

VISTO, in particolare l'art. 2, comma 7, del citato DPCM n. 142/2014, nel quale è previsto che il Ministro dell'Ambiente si avvale della Sogesid S.p.A., di cui all'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per le attività strumentali alle finalità ed alle attribuzioni istituzionali del Ministero, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale per la gestione *in house*;

VISTO, altresì l'articolo 3, comma 1, lettera K) del già richiamato DPCM n. 142/2014, nel quale, tra l'altro, è attribuito al Segretario Generale il compito di coadiuvare il Ministro dell'Ambiente, sulla

base degli indirizzi di quest'ultimo, e con la collaborazione della Direzione per gli Affari Generali e del Personale, nell'esercizio del controllo analogo sulle attività della Sogesid S.p.A.;

VISTA la Direttiva del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare concernente le attività della Sogesid S.p.A. per le annualità 2015/2017 (GAB. Decreti Ministro 0000287);

VISTA la Convenzione Quadro sottoscritta in data 22/01/2015 (Prot. 0000094/SG) tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Sogesid S.p.A. e registrata alla Corte dei Conti in data 13.02.2015, Reg. n. 1, Fog. n. 753, volta a regolamentare i rapporti di carattere tecnico e specialistico, organizzativo ed economico per l'espletamento delle attività assegnate alla Società dal Ministero o, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 della stessa Convenzione, da altro Soggetto pubblico;

CONSIDERATO che, nella Convenzione Quadro suddetta, sono quantificati i corrispettivi per lo svolgimento delle attività di supporto a favore del Ministero, oggetto della medesima Convenzione ed individuati i criteri per la determinazione degli stessi;

CONSIDERATA la specifica competenza della Sogesid S.p.A. nelle attività strumentali alla realizzazione degli interventi nonché l'esperienza maturata nel corso degli anni con i servizi forniti al Ministero dell'Ambiente e ad altre Amministrazioni Centrali, Regionali ed Enti locali incluse altre Strutture Commissariali di Governo;

VISTO l'art. 4, comma 2 dell'Accordo integrativo, in base al quale la congruità dei costi dei progetti e degli interventi in tutte le fasi procedimentali è valutata dalla Regione Toscana, sulla base della normativa vigente in materia di Lavori Pubblici;

CONSIDERATO che, sulla base dell'importo oggetto della presente Convenzione, quantificato complessivamente in € 3.057.284,00 inclusi I.V.A. ed oneri di legge, le attività che Sogesid S.p.A. dovrà espletare sono descritte nell'allegato Programma Operativo di Dettaglio;

VISTI i decreti 6488 del 28 dicembre 2011 e 6210 del 21 dicembre 2012, con i quali la Regione Toscana ha assunto l'impegno di spesa a favore di Sogesid S.p.A. per l'esecuzione degli interventi attuativi di I° fase previsti dall'Accordo integrativo;

CONSIDERATO che le erogazioni delle risorse finanziarie saranno effettuate direttamente dal Regione Toscana secondo le modalità appresso indicate;

CONSIDERATA la previsione economica contenuta nel suddetto Programma allegato al presente Atto ai fini del rimborso delle attività da espletare dalla Sogesid S.p.A.;

RITENUTO di dover fare riferimento, nel presente Atto, alla richiamata Convenzione Quadro tra Ministero e Società del 22/01/2015 ed, in particolare, ai criteri per la determinazione dei corrispettivi a fronte delle prestazioni richieste;

VISTA la normativa sulla pubblicità degli incarichi prevista dall'articolo 15-bis del D.Lgs. 33/2013 introdotto dall'articolo 14 del D.Lgs. 97/2016;

CONSIDERATO che la Sogesid S.p.A., in attuazione del presente Atto, si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, in ottemperanza di quanto disposto dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;

VISTA la Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (AVCP) del 22 dicembre 2010, n. 10 recante "Ulteriori indicazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari";

CONSIDERATA la necessità di addivenire alla sottoscrizione, ai sensi dell'art. 3, comma 5 dell'Accordo integrativo, di una specifica Convenzione attuativa tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Regione Toscana e la Sogesid S.p.A., per l'affidamento alla medesima Società delle attività e interventi ricompresi nella I° Fase del medesimo Accordo integrativo;

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1
(Richiami e premesse)

1. Quanto richiamato e premesso forma parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Articolo 2
(Oggetto)

1. Per la prosecuzione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica del Sito di Interesse Nazionale (SIN) di Massa e Carrara e delle aree ex SIN di cui al Decreto Ministeriale 29 ottobre 2013 , n. 312, la Sogesid S.p.A. si impegna, in qualità di soggetto attuatore, a porre in essere, in ragione delle proprie specifiche competenze e nei limiti delle risorse economiche individuate all'articolo 5, le seguenti attività della I° Fase dell'Accordo integrativo sottoscritto in data 1° settembre 2016 (attività tutte di competenza pubblica da eseguire in danno del Soggetto obbligato, ai sensi dell'art. 4, coma 6 dell'Accordo), alle condizioni specificate nell'allegato Programma Operativo di Dettaglio e nei successivi articoli:

   a) Aggiornamento e integrazione della caratterizzazione della falda soggiacente alle aree SIN e SIR di Massa e Carrara, individuazione delle possibili sorgenti di contaminazione pregresse e di quelle attive ancora presenti;

b) Ricostruzione del modello idrogeologico che consenta di identificare gli interventi prioritari all'interno di una cornice unitaria (SIN/SIR);

c) Progettazione definitiva dell'intervento di messa in sicurezza e bonifica unitario della falda soggiacente alle aree SIN e SIR che ottimizzi i costi di intervento anche alla luce sia degli interventi di messa in sicurezza già in atto nelle aree SIN e SIR, sia di una più attenta ricognizione dell'impiantistica attualmente esistente e utilizzabile in detta progettazione;

d) Interventi urgenti, su singole sorgenti attive di contaminazione, di prevenzione/messa in sicurezza e bonifica delle seguenti aree residenziali ricomprese nel SIR:

d.1) Adozione delle misure di prevenzione e Intervento di bonifica nell'area residenziale Stadio –Tinelli;

d.2) Adozione delle misure di prevenzione e Intervento di bonifica dell'area residenziale del Terrapieno Ex Colonia Torino – Lotto A;

d.3) Caratterizzazione ambientale dell'area residenziale del Terrapieno Ex Colonia Torino – Lotto B e adozione delle misure di prevenzione ;

d.4) Completamento della Caratterizzazione Ambientale dell'Area residenziale Viale da Verrazzano e adozione delle misure di prevenzione.

2. Le attività di cui al comma 1 saranno svolte dalla Sogesid S.p.A. I contenuti, nonché le modalità organizzative ed esecutive, delle attività di cui al comma 1, sono precisati nel Programma Operativo di Dettaglio, di cui al successivo articolo 3.

3. Le attività connesse alla realizzazione degli interventi di cui alla II° Fase dell'Accordo integrativo del 01/09/2016 saranno oggetto di un successivo Atto integrativo alla presente Convenzione, da definire non appena saranno maturate le condizioni tecnico-finanziarie individuate all'art. 4 dell'Accordo integrativo medesimo.

Articolo 3
(Programma Operativo di Dettaglio e modalità organizzative)

1. Il Programma Operativo di Dettaglio riportato in allegato, quale parte integrante della presente convenzione, contiene: a) gli obiettivi specifici da conseguire rispetto agli ambiti di intervento di cui all'articolo 2 della presente Convenzione; b) l'organizzazione delle attività; c) il cronoprogramma di dettaglio delle attività; d) l'analisi previsionale dei costi, determinati sulla base dei corrispettivi di cui alla Convenzione Quadro richiamata nelle premesse, ed il massimale di spesa.

2. Esigenze di variazioni al calendario delle attività o di modifiche alle attività stesse, saranno

sottoposte dalla Sogesid S.p.A. all'approvazione del "Comitato" come previsto nell'articolo 7 dell'Accordo integrativo.

3. Sogesid S.p.A. si impegna a fornire, con cadenza trimestrale, tutte le informazioni necessarie al monitoraggio delle attività svolte e da svolgere di cui all'articolo 3 comma 5 dell'Accordo integrativo. Nello specifico verranno documentate le spese sostenute e da sostenere, gli obiettivi raggiunti e previsti secondo quanto stabilito dal cronoprogramma delle attività presente nel Programma operativo di dettaglio.

Articolo 4
(Durata e decorrenza)

1. La presente Convenzione avrà una durata di 22 mesi a decorrere dalla comunicazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare alla Sogesid S.p.A. dell'avvenuta registrazione da parte dei competenti Organi di controllo, prorogabile su specifica richiesta delle Parti.
2. La maggior durata della Convenzione, ai sensi del precedente comma 1, non comporta il diritto a maggiorazioni del corrispettivo pattuito.

Articolo 5
(Fabbisogno e copertura finanziaria)

1. Il fabbisogno finanziario per lo svolgimento delle attività oggetto del presente Atto è pari a complessivi € 3.057.284,00 (euro Tremilionicinquantasettemiladuecentottantaquattro/00) inclusa I.V.A. e oneri di legge, come determinato nel Programma Operativo di Dettaglio.
2. Il fabbisogno finanziario di cui al comma 1 è così ripartito:

- € 320.000,00 inclusa I.V.A. e oneri di legge per la copertura delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a);
- € 70.000,00 inclusa I.V.A. e oneri di legge per la copertura delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b);
- € 250.000,00 inclusa I.V.A. e oneri di legge per la copertura delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c);
- € 2.417.284,00 inclusa I.V.A. e oneri di legge per la copertura delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d).

3. La copertura del fabbisogno finanziario di cui al comma 1 è assicurata a valere sulle risorse di cui all'articolo 5 dell'Accordo integrativo del 1° settembre 2016, già nelle disponibilità della Regione Toscana.

4. Ai sensi dell'art. 4, comma 2 dell'Accordo integrativo, più volte citato, la congruità dei costi dei progetti e degli interventi in tutte le fasi procedimentali è valutata dalla Regione Toscana, sulla base della normativa vigente in materia di Lavori Pubblici.

Articolo 6
(Corrispettivi per le prestazioni)

1. Il corrispettivo per la fornitura di servizi professionali o di prestazioni aventi a oggetto l'attività di cui all'articolo 2 sarà determinato, come meglio specificato nell'allegato Piano Operativo di Dettaglio (POD) di cui all'art. 3, comma 1, secondo le modalità previste dalla Convenzione Quadro sottoscritta in data 22 gennaio 2015 tra il Ministero e la Sogesid S.p.A. citata nelle premesse.

Articolo 7
(Fatturazione e modalità di pagamento)

1. Atteso che la Sogesid S.p.A. è una Società per azioni a totale capitale pubblico, al fine di evitare l'insorgere di oneri finanziari che andrebbero comunque a gravare sul bilancio dello Stato, la Regione Toscana provvederà al pagamento alla Sogesid S.p.A. del corrispettivo dovuto dietro presentazione di regolare fattura elettronica, entro 60 giorni dalla data di ricevimento.

2. Al fine di accelerare la procedura di pagamento della spesa, la fattura dovrà essere trasmessa in forma elettronica in attuazione del regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle Amministrazioni Pubbliche ai sensi della legge n. 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214 – Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 55 del 3 aprile 2013. A tal riguardo la Sogesid S.p.A. dovrà fare riferimento al codice IPA che sarà comunicato dalla Regione Toscana.

3. La fatturazione sarà emessa come di seguito indicato:

a) per l'attività di aggiornamento e integrazione della caratterizzazione della falda soggiacente alle aree SIN e SIR di Massa e Carrara, l'importo di € 320.000,00 inclusa I.V.A. e oneri di legge sarà riconosciuto come segue:

- ✓ 30% dell'importo – pari a € 96.000,00 - alla consegna alla Regione Toscana degli elaborati dopo verifica da parte della stessa di corrispondenza ai contenuti del Programma Operativo di Dettaglio e ricevuto il nulla osta al pagamento da parte del Ministero dell'Ambiente:
- ✓ il saldo – pari a € 224.000,00 - all'approvazione/presa d'atto della documentazione attestante il lavoro svolto dalla Sogesid S.p.A. da parte della Conferenza di Servizi convocata dal Ministero dell'ambiente del Territorio e del Mare anche per le aree SIR, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, dell'Accordo integrativo;

b) per l'attività di ricostruzione del modello idrogeologico che consenta di identificare gli interventi prioritari all'interno di una cornice unitaria (SIN/SIR), l'importo € 70.000,00 inclusa I.V.A. e oneri di legge sarà riconosciuto come segue:

- ✓ 30% dell'importo – pari a € 21.000,00 - alla consegna alla Regione Toscana degli elaborati dopo verifica da parte della stessa di corrispondenza ai contenuti del Programma Operativo di Dettaglio e ricevuto il nulla osta al pagamento da parte del Ministero dell'Ambiente:
- ✓ il saldo – pari a € 49.000,00 - all'approvazione/presa d'atto della documentazione attestante il lavoro svolto dalla Sogesid S.p.A. da parte della Conferenza di Servizi convocata dal Ministero dell'ambiente del Territorio e del Mare anche per le aree SIR, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, dell'Accordo integrativo;

c) per l'attività di progettazione definitiva dell'intervento di messa in sicurezza e bonifica unitario della falda soggiacente alle aree SIN e SIR, l'importo di € 250.000,00 inclusa I.V.A. e oneri di legge sarà riconosciuto come segue:

- ✓ 30% dell'importo – pari a € 75.000,00 - alla consegna alla Regione Toscana degli elaborati dopo verifica da parte della stessa di corrispondenza ai contenuti del Programma Operativo di Dettaglio e ricevuto il nulla osta al pagamento da parte del Ministero dell'Ambiente:
- ✓ il saldo – pari a € 175.000,00 - all'approvazione/presa d'atto della documentazione attestante il lavoro svolto dalla Sogesid S.p.A. da parte della Conferenza di Servizi convocata dal Ministero dell'ambiente del Territorio e del Mare anche per le aree SIR, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, dell'Accordo integrativo;

d) per la realizzazione degli interventi urgenti, su singole sorgenti attive di contaminazione, di prevenzione/messa in sicurezza e bonifica delle aree residenziali ricomprese nel SIR, l'importo di € 2.417.284,00 inclusa I.V.A. e oneri di legge sarà riconosciuto in base ai costi effettivamente sostenuti e rendicontati dalla Sogesid S.p.A., da corrispondere a seguito della presa d'atto da parte della Regione Toscana delle relazioni trimestrali di cui all'articolo 3, comma 3, previo nulla osta al pagamento da parte del Ministero dell'Ambiente.

4. Resta inteso che le fatture per la loro liquidazione dovranno essere accompagnate da opportuna dichiarazione da parte del Responsabile Unico del Procedimento. Sarà cura di Sogesid S.p.A. la conservazione della documentazione di riferimento e delle fatture dei servizi acquisiti per la loro messa disposizione nel caso di controlli, per tutto il periodo previsto dalla normativa nazionale e comunitaria vigente.

Articolo 8
(Tracciabilità dei flussi finanziari)

1. Ciascuna delle Parti assume, per quanto di competenza e a pena nullità assoluta, gli obblighi di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alle premesse.
2. A tal proposito la Sogesid S.p.A. si impegna a comunicare gli estremi del C/C dedicato, nonché delle persone designate ad operare sul suddetto conto, nei termini di cui all'articolo 3, comma 7, della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.
3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto della Convenzione.

Articolo 9
(Disposizioni in materia di anticorruzione)

1. Le Parti si impegnano all'osservanza delle vigenti disposizioni e degli obblighi di legge in materia di prevenzione della corruzione e dell'integrità e trasparenza degli atti. La Sogesid S.p.A si impegna, in particolare, a dare piena attuazione al sistema di prevenzione della corruzione e della trasparenza ed integrità degli atti, secondo un modello integrato con quello previsto dal d.lgs.n. 231/2010, nonché all'osservanza delle particolari disposizioni impartite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dall'Autorità Nazionale Anticorruzione relativamente alle Società partecipate dal predetto Ministero dell'Economia e delle Finanze.
2. La Sogesid S.p.A. opererà nel rispetto di quanto previsto nel Protocollo di azione e vigilanza collaborativa sottoscritto con l'Autorità Nazionale Anticorruzione in data 2 luglio 2015, finalizzato alla verifica della conformità degli atti di gara alla normativa di settore, all'individuazione di clausole e condizioni idonee a prevenire tentativi di infiltrazione criminale, nonché al monitoraggio dello svolgimento delle procedure di gara e dell'esecuzione degli appalti.

Articolo 10
(Responsabile della Convenzione)

1. E' individuato, quale Responsabile dell'attuazione e del rispetto delle previsioni della presente Convenzione, il Direttore della Direzione Ambiente ed Energia della Regione Toscana.

2. Al Responsabile della Convenzione spetta il compito di governare il processo complessivo di realizzazione delle attività ricomprese nella presente Convenzione, dirimendo eventuali problematiche di carattere istituzionale al fine di agevolare la realizzazione delle attività.

3. L'incarico di cui al presente articolo non comporta il riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo.

Articolo 11
(Contratto a terzi)

1. La Sogesid S.p.A., nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di lavori pubblici, potrà stipulare, nell'ambito delle attività previste dalla presente Convenzione, contratti di collaborazione e/o di servizio con soggetti terzi, qualora il supporto di questi ultimi dovesse essere necessario per il raggiungimento delle finalità previste dalla Convenzione stessa.

2. La Sogesid S.p.A. è, a tutti gli effetti, il solo e unico responsabile per l'esatto adempimento delle prestazioni di cui alla presente Convenzione, anche nel caso in cui dovesse avvalersi di soggetti terzi.

3. La Sogesid S.p.A. si impegna a sollevare il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Toscana da qualsiasi pretesa avanzata da terzi in conseguenza delle collaborazioni poste in essere.

Articolo 12
(Controversie)

1. Nel caso di controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere tra le Parti in ordine alla interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione, o comunque direttamente o indirettamente connesse a tali Atti, ciascuna Parte comunicherà per iscritto all'altra l'oggetto e i motivi della contestazione.

2. Al fine di comporre amichevolmente la controversia, le Parti si impegnano a esaminare congiuntamente la questione, entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla data di ricezione della contestazione, e a pervenire ad una composizione entro il successivo termine di 5 (cinque) giorni.

3. Resta, peraltro, inteso che le controversie in atto non pregiudicheranno in alcun modo la regolare esecuzione delle attività della presente Convenzione, né consentiranno alcuna sospensione delle prestazioni dovute dall'una e dall'altra Parte, fermo restando che riguardo alle questioni oggetto di controversia, le Parti si impegnano a concordare di volta in volta, in via provvisoria, le modalità di parziale esecuzione che meglio garantiscano il pubblico interesse e il buon andamento dell'attività amministrativa.

Articolo 13
(Recesso)

1. Resta inteso che, nell'ipotesi in cui l'assetto proprietario della Sogesid S.p.A. si modifichi in misura tale da mutarne la natura di organismo di diritto pubblico soggetto a controllo analogo, alle Parti è riconosciuto il diritto di recedere dal presente Atto con un preavviso scritto di 3 mesi – da inviarsi tramite PEC – fatti salvi gli effetti delle attività già eseguite e/o in corso di esecuzione al momento della comunicazione di recesso.

Articolo 14
(Domicilio)

1. Ai fini e per tutti gli effetti della presente Convenzione, i contraenti eleggono il proprio domicilio:

- il Ministero, in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 44;
- la Regione Toscana, in Firenze, Piazza Duomo n. 10;
- la Sogesid S.p.A., in Roma, Via Calabria n. 35.

Articolo 15
(Norme applicabili)

1. Per quanto non espressamente disposto nella presente Convenzione, troveranno applicazione le norme del Codice Civile.

Articolo 16
(Foro competente)

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione e/o esecuzione della presente Convenzione, è esclusivamente competente l'autorità giudiziaria del Foro di Roma.

Articolo 17
(Natura e proprietà dei dati)

1. Tutti i dati e i risultati prodotti nel corso delle attività della presente convenzione dovranno essere forniti e messi a disposizione, oltre che nei più idonei formati cartacei, anche in formato digitale elaborabile tramite software open source.
2. Le parti avranno pieno diritto d'uso comune dei risultati e degli elaborati della convenzione obbligati alla salvaguardia e alla tutela della proprietà intellettuale dei singoli attori.

Articolo 18
(Riservatezza)

1. Fatta salva la normativa vigente in materia di accesso, nonché quella relativa alla tutela della privacy e sicurezza dei dati e delle informazioni delle Pubbliche Amministrazioni, tutta la

documentazione e le informazioni rese disponibili di cui le Parti verranno in possesso durante l'esecuzione delle attività oggetto del presente atto dovranno essere considerate riservate.

2. E' fatto divieto alle Parti di modificare, pubblicizzare e trasferire ad altri in qualsiasi formato la documentazione e le informazioni sopra citate e di utilizzare le stesse per fini diversi dall'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione.

3. In particolare, Sogesid S.p.A si rende garante che il personale da essa destinato allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2 mantenga nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata in particolare a tutela di terzi nell'acquisizione di dati riservati e sensibili per quanto attiene tutte le informazioni e i documenti dei quali verrà a conoscenza nell'ambito della presente Convenzione e a non farne usi diversi da quelli per i quali sono stati messi a disposizione.

4. In ogni caso di cessazione della Convenzione, le Parti saranno tenute alla restituzione di tutto il materiale che presenti o includa informazioni riservate.

Roma,

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque
Direttore Generale

Dott.ssa Gaia Checcucci

REGIONE TOSCANA

Direzione Ambiente ed Energia
Direttore

Dott. Edo Bernini

SOGESID S.p.A.

Il Presidente e Amministratore Delegato

Ing. Marco Staderini